



PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 436/10^a

Consiglio regionale della Calabria

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRECTI E DI REVERSIBILITA' E DI ADEGUAMENTO AL D.L. N. 174/2012

[Handwritten signature]

[Handwritten note]

[Handwritten signature]

[Handwritten note]

[Handwritten note]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten note]

16077 28.05.2019
0205

[Handwritten signature]

[Handwritten note]

[Handwritten signature]

[Handwritten note]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, i cui contenuti sono ampiamente illustrati nell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 56/CSR è presentata in attuazione:

- dell'art. 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

- dei documenti approvati rispettivamente dalla *Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome* il 18 marzo 2019 e dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* il 21 marzo 2019;

- dell'atteggiamento assunto, dalle Regioni e dalle Province autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ex articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 13, così come, appunto, evidenziato nell'Intesa rep. Atti. N. 56/CSR del 3 aprile 2019, nonché dalla "posizione" assunta, immediatamente a valle della medesima Intesa, dalla stessa Conferenza;

L'allegato 1 all'Ordine del giorno approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 17 aprile 2019 (Documento di Indirizzo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome n. 01 del 17 aprile 2019) contiene, rispetto alla tabella allegata alla citata "posizione" della Conferenza delle Regioni, due correzioni di evidenti errori materiali. Essa costituisce quindi parte integrante della predetta "posizione" assunta dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, contenente le indicazioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi come prevista dall'Intesa medesima.

Inoltre, dalle ulteriori indicazioni emerse dal suddetto documento è emersa la volontà di dare corso a quanto in particolare previsto al primo periodo lettera m) del comma 1 dell'art. 2, del d. l. 174/2012.

Nello specifico, il citato primo periodo della lettera m) testualmente prevedeva che la Regione, pena un consistente taglio ai trasferimenti, dovesse avere "*adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*" e, in particolare, avesse disposto il "*passaggio ... al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali*".

In questa direzione, la presente proposta di legge - come indicato nel citato Documento di Indirizzo del 17 aprile '19 (cfr. O.d. G. n. 1/19), documento che si pone nell'ottica di un'armonizzazione degli ordinamenti regionali, nonché di un adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - è volta ad introdurre per i consiglieri dell'XI legislatura - seguendo, appunto, anche rispetto alle modalità, le ripetute linee di indirizzo indicate nel Documento unitario - un'indennità a carattere differito calcolata con il metodo di calcolo contributivo.

Naturalmente, per i consiglieri in carica nella decima legislatura, ormai in fase avanzata di svolgimento, è prevista la possibilità di poter versare alla Regione in un'unica soluzione, ovvero rateizzando il versamento necessario nella durata massima di 36 mesi, le somme necessarie per maturare l'indennità differita (pari, cioè, al numero massimo delle mensilità di un'intera legislatura, individuato astrattamente in sessanta mensilità). Nel merito, appare opportuno evidenziare che, risultando il versamento temporalmente scollegato dallo svolgimento concreto della legislatura nel periodo 2015/2020, ed anche dalla sua conclusione, nel cui corso non sono quindi presenti né previsione di indennità differita né collegati versamenti, la rivalutazione del montante contributivo decorre solo dalla data di completo versamento dei contributi. In altri termini, il riconoscimento della possibilità di ottenere l'indennità differita risulta, nell'attuale situazione transitoria, non correlato alla decima legislatura, ma posto in relazione ad un versamento *una tantum* a carico di coloro che intendono volontariamente avvalersene.

Naturalmente, qualora il Parlamento approvasse una norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 2, lettera o), Cost., diretta ad introdurre un regime "previdenziale" vero e proprio, ad esempio con iscrizione obbligatoria all'INPS, anche per i Consiglieri e/o assessori regionali (la cui disciplina ovviamente esorbita dalle competenze legislative regionali), sarà cura del Consiglio regionale legiferare al fine di quanto eventualmente ivi previsto.

In ogni caso, la presente legge, emanata al fine, appunto, anche di garantire l'armonizzazione delle rispettive normative regionali, fa proprio lo schema del "comune di testo di legge attuativo" di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera m) del d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 (con ciò nel contempo adeguandosi altresì alle omologhe determinazioni assunte in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) allegato al predetto ordine del giorno.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Analizzando l'impatto delle disposizioni finanziarie, il punto di partenza dell'analisi ha riguardato la verifica del rispetto del limite di spesa complessiva, necessaria all'erogazione degli assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo, nel rispetto del parametro prescritto alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, richiamato anche dal comma 6 dell'art. 2 della presente proposta di legge.

La spesa per gli assegni ricalcolati con il metodo contributivo, con applicazione delle clausole di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 2, non supera il sopracitato limite di spesa complessiva. Difatti, a fronte di una spesa dei vitalizi attualmente in erogazione, pari ad € 9.413.306,04, la spesa dei vitalizi rideterminati rientra nel plafond di spesa consentito (spesa per vitalizi ricalcolati senza clausole di salvaguardia, incrementata fino a 26 per cento), così come riportato nelle tabelle in calce, garantendo comunque che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio risulti pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS (vedi prospetto 1).

Proseguendo con l'analisi dei singoli Capi si evidenzia che la presente proposta di legge, rispetto alla spesa sostenuta attualmente dal Consiglio, risulta neutra.

Più in dettaglio, con riguardo alla rideterminazione ai sensi dell'articolo 2, è subito evidente che la rideterminazione degli assegni vitalizi comporta, nell'immediato, un risparmio in termini finanziari pari a circa 1.249.588,00 euro annui, tenendo conto della rivalutazione monetaria cristallizzata al 31 dicembre 2018. (vedi prospetto 2)

Anche con riguardo all'introduzione dell'indennità differita, di cui al Capo II, ci si attende, in proiezione, un risparmio.

Più precisamente, per valutarne gli effetti finanziari occorre tenere presente che essendo, in termini di onere a carico del bilancio assembleare, l'indennità differita significativamente inferiore, nel suo ammontare, rispetto agli assegni vitalizi ad oggi erogati, ed essendo il rapporto tra nuovi assegni per indennità differita ed estinzione degli assegni vitalizi in essere a favore di quest'ultima ipotesi, il calo della spesa sarà, naturalmente, crescente e progressivo.

Sul piano triennale è ragionevole ipotizzare una diminuzione della spesa per assegni vitalizi ed indennità differite tenendo presente la riduzione del numero dei consiglieri, passati da 50 a 30 oltre al Presidente della Giunta, avvenuta proprio in occasione dell'inizio della presente legislatura.

In proiezione più ampia, invece, dei 31 potenziali aventi diritto attualmente in carica - ad esempio - entro il termine dell'undicesima legislatura (2025), sono solamente 11 i soggetti aventi le condizioni per raggiungere i requisiti relativi al conseguimento dell'indennità differita, a fronte del fatto che la media stimata presunta di estinzione delle prestazioni in essere, a causa dei potenziali decessi, risulterebbe invece storicamente (mediamente in un quinquennio), di oltre 10 unità.

Nel dettaglio, la spesa prevista in relazione all'introduzione dell'indennità differita, per il quinquennio 2020/2025 è pari ad € 486.989,84 (vedi prospetto 3), a fronte di entrate pari ad € 397.188 derivanti dai contributi a carico degli interessati (11 soggetti) per il quinquennio 2015/2020. Pertanto l'eventuale spesa per il Consiglio sarà pari ad € 89.801,84, che viene compensata con l'estinzione delle prestazioni già in essere per i potenziali decessi

Inoltre, l'indennità differita risulta significativamente inferiore - di oltre il 50% - rispetto al precedente assetto normativo, relativo all'assegno vitalizio, anche se rideterminato al ribasso con il presente intervento normativo di ricalcolo.

Con riguardo l'art. 14 del CAPO II, indennità di fine mandato, la spesa prevista nell'anno 2020 ed anche nell'anno 2025 è pari ad € 790.500,00, a fronte di entrate pari € 94.860,00 (per ciascun anno considerato) derivanti dal versamento dei relativi contributi da parte dei soggetti interessati.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra la spesa complessiva degli assegni ricalcolati di cui al Capo I e gli assegni differiti di cui al Capo II rientra nel tetto massimo della spesa di cui il punto 1 lett. c) dell'Intesa.

Infine, considerando nell'immediato, l'esercizio 2020 si ipotizza una diminuzione della spesa anche in conseguenza del probabile versamento dei contributi in conto entrata del Consiglio regionale in forza della disposizione che, come accennato, consente ai Consiglieri, entro trenta giorni dal termine per l'attribuzione dell'assegno di fine mandato, di effettuare, in un'unica soluzione, ovvero rateizzando il versamento nella durata massima di 36 mesi, i versamenti necessari per maturarla.

In dettaglio si nota come il risparmio stimato derivante dal ricalcolo, ai sensi del Capo I della proposta di legge, degli assegni vitalizi, pari ad € 1.249.588,00 consente ampiamente di coprire le spese, stimate, necessarie per gli istituti di cui al Capo II della proposta di legge (indennità differita e trattamento di fine mandato). La differenza, infatti, tra le spese stimate necessarie l'erogazione del trattamento di fine mandato e delle indennità differite nel 2020 e le entrate derivanti dai versamenti dei consiglieri interessati, risulta essere di gran lunga inferiore al risparmio stimato derivante dal ricalcolo ai sensi del Capo I, degli assegni vitalizi. (vedi prospetto 4)

Prospetto 1

	ANNUALE
SPESA ATTUALE (vitalizi e reversibilità) 2018	€ 9.413.306,04
LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA CON RICALCOLO (vitalizi e reversibilità) punto 1 lett.c) dell'Intesa	€ 7.166.507,89
INCREMENTO QUOTA DEL 26% punto 1 lett.c) dell'Intesa	€ 1.863.292,05
TETTO MASSIMO DELLA SPESA AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELLE ALIQUOTE (art. 2 comma 6)	€ 9.029.799,94

Prospetto 2

	ANNUALE
SPESA ATTUALE (vitalizi e reversibilità) 2018	€ 9.413.306,04
SPESA STIMATA PER EFFETTO DEL RICALCOLO E APPLICAZIONE DIFFERENZIALI (vitalizi e reversibilità)	€ 8.163.718,04
RISPARMIO	€ 1.249.588,00
RISPARMIO IN PERCENTUALE	13,27%

Prospetto 3

SPESA STIMATA PER IL 2020 (capo II artt. da 6 a 10)	€ 55.326,37
SPESA STIMATA PER IL 2021 (capo II artt. da 6 a 10)	€ 74613,36
SPESA STIMATA PER IL 2022 (capo II artt. da 6 a 10)	€ 79.968,02
SPESA STIMATA PER IL 2023(capo II artt. da 6 a 10)	€ 79.968,02
SPESA STIMATA PER IL 2024 (capo II artt. da 6 a 10)	€ 91.001,11
SPESA STIMATA PER IL 2025 (capo II artt. da 6 a 10)	€ 106.112,96
TOTALE SPESA STIMATA PER IL QUINQUENNIO 2020/2025 (capo II artt. da 6 a 10)	€ 486.989,84

Prospetto 4

	SPESE STIMATE	ENTRATE STIMATE	
SPESA STIMATA PER IL 2020 (capo II artt. da 6 a 10)	€ 41.260,31		
SPESA STIMATA PER TFM 2020 (capo II art. 14)	€ 790.500,00		
ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI CHE PERCEPIRANNO L'INDENNITA' DIFFERITA NEL 2020 (7 soggetti). 8,80% (art. 9) + 3% (art. 13)		€252.756,00	
ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI PER IL TFM (31 soggetti)		€ 94.860,00	
TOTALE	€ 831.760,31	€ 347.616,00	
SPESA STIMATA, PER L'APPLICAZIONE DEL CAPO II, NEL 2020			€ 484.144,31

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa annuale corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari perché prevede disposizioni di natura ordinamentale			
2-4	Non generano nuovi o maggiori oneri finanziari, ma si determina un risparmio pari a 1.249.588,00 € annui (3.748.764,00 nel triennio)	C	P	-3.748.764,00 € (minori oneri)
5	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari perché prevede disposizioni di natura ordinamentale			
6-10	Non comporta oneri finanziari nel triennio 2020 – 2022, trovando applicazione diretta a decorrere dalla fine della undicesima legislatura			
11	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari perché prevede disposizioni di natura ordinamentale, relative alla sospensione dell'erogazione delle indennità a carattere differito			
12	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari perché prevede disposizioni di natura ordinamentale, relative alla esclusione delle indennità a carattere differito			
13	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto la reversibilità è connessa agli eventuali vitalizi in erogazione ed è di fatto in essi compresa nella misura del 60%.			
14	Indennità fine mandato (erogazione nell'esercizio 2020 per € 790.500,00, a fronte di un'entrata correlata pari a € 94.860,00)	C	P	695.640,00 €
15	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari perché prevede disposizioni di natura ordinamentale			

16	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari perché prevede disposizioni di natura ordinamentale che possono implicare minori spese.			
17	In combinato disposto con gli articoli dal 6 al 10, si realizza un incremento di spesa nel triennio 2020-2022, pari ad euro 209.907,75, a cui sono correlate entrate pari a 252.756,00 €			-42.848,25 € (minori oneri)
18	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari perché prevede disposizioni di natura ordinamentale			
19	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari perché prevede disposizioni di natura ordinamentale			
20	Reca la clausola di invarianza finanziaria			
21	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari perché prevede la abrogazione della l.r. 11 /2018			
22	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari perché prevede disposizioni di natura ordinamentale			
23	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari perché prevede disposizioni di natura ordinamentale che disciplinano l'entrata in vigore			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Con riferimento agli articoli 2-4, la stima è condotta in base al ricalcolo dell'applicazione del metodo contributivo della Camera confrontato con l'applicazione delle aliquote differenziali di cui all'Allegato 1 del Documento di indirizzo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome n. 1 del 17 aprile 2019 (Allegato B della proposta di legge), su 189 potenziali beneficiari. Dall'attuazione di tali articoli discende un risparmio di spesa pari a 1.249.588,00 € annui.

In relazione agli articoli 6-10, non si producono nuovi o maggiori oneri finanziari fino al termine della undicesima legislatura, mentre nel quinquennio 2020-2025, dall'applicazione dei suddetti articoli in combinato disposto con l'articolo 17, si stima la potenziale erogazione di 11 vitalizi che determina un incremento di spesa pari ad euro 486.989,84, a fronte di entrate, derivanti dal versamento dei contributi a carico dei potenziali 11 consiglieri regionali, pari ad euro 397.188,00 (quinquennio 2015-2020). Tale stima si fonda sul raggiungimento dei due requisiti dell'età

anagrafica e dell'anzianità contributiva per 11 posizioni giuridiche riferite ad eletti della decima legislatura. Dalla differenza dei suddetti importi deriva nel quinquennio 2020 – 2025 una spesa pari ad euro 89.801,84, che viene compensata dall'estinzione dei rapporti in essere a causa dei potenziali decessi.

Le spese afferenti al trattamento di fine mandato di cui all'articolo 14 sono quantificate nell'anno 2020 (in relazione ai consiglieri della decima legislatura che aderiranno al nuovo sistema contributivo ai sensi dell'art. 17) e nel 2025 in euro 790.500, in base ad un dodicesimo dell'indennità di carica al lordo percepita da ciascun consigliere regionale (31) su base annua, per ogni anno di mandato esercitato o frazione di anno e fino ad un massimo di dieci anni. A fronte della predetta spesa si registreranno, in ogni legislatura, entrate pari a 94.860,00 euro, ottenute dall'applicazione di una trattenuta mensile pari all'1 per cento dell'indennità di carica mensile lorda del consigliere regionale per l'intero mandato.

Le stime finanziarie, riportate nella suddetta tabella 1 "Oneri finanziari", sono costruite in relazione al triennio 2020 – 2022, annualità in cui la presente proposta entra a regime; considerato che gli unici effetti che si produrranno nel 2019, a decorrere dal 1 dicembre, sono quelli relativi alla rideterminazione dei vitalizi in erogazione, a tali effetti corrisponderà esclusivamente un risparmio di spesa pari a un dodicesimo (1/12) del valore complessivo annuale quantificato in € 1.249.588,00, ossia € 104.132,33.

Copertura finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Le spese derivanti dall'applicazione del Capo II trovano già copertura finanziaria negli stanziamenti allocati ai capitoli U1101010703, U1101010702 del Programma 01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019-2021, che presentano la necessaria disponibilità.

Bozza proposta di legge della Regione Calabria

“Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e di adeguamento al d.l. n. 174/2012”

CAPO I

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità ai sensi della legge 145/2018

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Capo I contiene disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformità con l’Intesa del 3 aprile 2019 (rep. n. 56/CSR), sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Allegato A), di seguito denominata Intesa, e con l’Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato B), di seguito denominato Ordine del giorno, entrambi allegati alla presente legge quali parti integranti.
2. Le disposizioni del presente Capo I si applicano agli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2018, n. 11 (Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell’adeguamento ISTAT).

Art. 2

(Rideterminazione e modalità di calcolo)

1. Gli importi degli assegni vitalizi, di cui all’articolo 1, comma 2, sono rideterminati, su base annua, secondo le modalità previste dal presente articolo e dall’articolo 3.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale, quantificato ai sensi dell’articolo 3, per il coefficiente di trasformazione, di cui alla Tabella 2, allegata all’Intesa, relativo all’età anagrafica del titolare dell’assegno vitalizio alla data di decorrenza del vitalizio stesso, assumendo come età anagrafica quella di cui alla Nota metodologica costituente parte integrante della predetta Intesa. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell’ultimo periodo disponibile.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra il numero dei mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e quello dell’età inferiore a quella del titolare dell’assegno.
4. L’assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all’importo ottenuto applicando all’assegno vitalizio di cui all’articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all’Allegato 1 dell’Ordine del giorno (All. B), per come

approvate dall'Intesa e modificate dall'Ordine del giorno, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del presente articolo non può essere, comunque, inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno vitalizio in godimento antecedentemente a detta rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Se la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi del presente articolo, al momento della prima applicazione del presente Capo I, è superiore al limite di spesa di cui al punto 1) della lettera c) dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato 1 all'Ordine del giorno (All. B) sono incrementate per parametri del valore 0,1 fino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione.

7. Se l'importo dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, è più favorevole rispetto a quello dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non si applica l'Allegato 1 all'Ordine del giorno (All. B). L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato non può, comunque, superare quello dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato ai sensi della normativa previgente, senza tenere conto delle riduzioni temporanee di cui all'articolo 1 della l.r. 11/2018.

8. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 11 e quello di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consiglieri regionali) sono ricalcolati in base al numero degli anni di contribuzione effettiva, se superiori al quinquennio, ovvero nella misura minima corrispondente a 5 anni di contribuzione, qualora l'inabilità si è verificata durante il primo quinquennio di contribuzione.

9. Gli assegni vitalizi di reversibilità e indiretti sono calcolati applicando all'assegno vitalizio rideterminato la quota prevista, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 della l.r. 3/1996.

Art. 3

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato, su base annua, applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l'aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto, si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo quanto stabilito nella Nota metodologica di cui all'Intesa (All. A).

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità mensile di carica consiliare al lordo, per come quantificata dalla normativa regionale tempo per tempo vigente, sulla base dei dati riportati nella Tabella 1 dell'Intesa (All. A), aumentata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

3. La quota di contribuzione posta a carico del beneficiario dell'assegno vitalizio è pari all'aliquota percentuale della base imponibile contributiva, prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato. Nella quota di contribuzione è inclusa l'aliquota dell'eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio di legislatura, per come determinata dalla normativa regionale vigente nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata. Nella quota di contribuzione è, altresì, inclusa l'aliquota dell'eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, per come determinata dalla normativa regionale vigente in ciascun mese delle legislature alle quali si riferisce.

4. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del beneficiario di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano l'Intesa (All. A) e l'Ordine del giorno (All. B).

Art. 4
(Rivalutazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi, per come rideterminati, sono rivalutati annualmente, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI), come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Capo II
**Introduzione del nuovo trattamento previdenziale basato sul metodo
di calcolo contributivo e modifica alla l.r. 3/1996**

Art. 5
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo II, recependo le indicazioni di cui all'Ordine del giorno (All. B), detta disposizioni in materia di trattamento previdenziale in favore dei consiglieri regionali e del Presidente della Regione, di seguito denominati consiglieri regionali eletti nella undicesima legislatura e successive, basato sul metodo di calcolo contributivo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 6
(Indennità a carattere differito)

1. Ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, spetta una indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1996 è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 9, comma 3. L'indennità a carattere differito ha la stessa natura giuridica dell'istituto già previsto dall'articolo 14 della l.r. 3/1996.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, di cui all'articolo 25 della l.r. 3/1996, i consiglieri regionali hanno facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui all'articolo 9, comma 3, per ottenere la maturazione dell'indennità a carattere differito relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

3. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

4. L'indennità a carattere differito spetta, pure, al consigliere regionale divenuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro, per come accertato, a termini di legge, nel corso di esercizio del mandato, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 7. Se l'inabilità totale e permanente al lavoro è dipendente dall'esercizio del mandato, essa spetta solo se l'inabilità si è verificata o viene accertata entro il termine massimo di cinque anni dalla cessazione dalla carica. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio, in qualsiasi momento, disponendo, in caso di loro mancanza, la revoca del beneficio.

Art. 7

(Requisiti per l'indennità a carattere differito)

1. I consiglieri regionali, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità a carattere differito al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno 5 anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Calabria.
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, se corrisponde ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammessa alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione è stata annullata.
5. La restituzione dei contributi versati è ammessa solo per il consigliere regionale che non consegue il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi. Sono oggetto di restituzione i contributi effettivamente versati, senza interessi e rivalutazione monetaria.

Art. 8

(Sistema contributivo)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Capo II, l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, calcolato ai sensi dell'articolo 9, per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), per come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno, si applica un incremento pari al prodotto tra il numero di mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore a quella del consigliere regionale e quello dell'età immediatamente inferiore.

Art. 9

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.
2. La base imponibile contributiva è determinata, in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, sulla base dell'indennità mensile di carica al lordo nella misura di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1996, applicando l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.

3. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente, anche per l'anno in cui si verifica la revisione, nonché, per gli anni successivi, quello relativo alla nuova serie.

Art. 10

(Decorrenza dell'indennità a carattere differito)

1. L'indennità a carattere differito è corrisposta ai consiglieri regionali a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, una volta cessati dal mandato, compiono l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Se il consigliere regionale, alla data di cessazione del mandato, è già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, l'indennità a carattere differito è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.

3. In caso di cessazione del mandato per fine legislatura, il consigliere regionale che ha già maturato il diritto all'indennità a carattere differito, la percepisce a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 11

(Sospensione dell'erogazione dell'indennità a carattere differito)

1. Se i consiglieri regionali, già cessati dal mandato, rientrano a far parte del Consiglio regionale della Calabria, l'indennità a carattere differito, eventualmente già in corso di erogazione, resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del nuovo mandato, l'indennità a carattere differito è ripristinata, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

2. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è, altresì, sospesa:

- a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale;
- b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea o di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario).

3. Nei casi di cui al comma 2, è fatta salva la facoltà di optare per l'indennità a carattere differito in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, se la vigente normativa di riferimento consente al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica o all'incarico.

4. In caso di elezione o nomina a una delle cariche di cui al comma 2, il consigliere regionale deve darne comunicazione, entro trenta giorni, al competente ufficio del Consiglio regionale, il quale, comunque, può procedere di propria iniziativa, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

5. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è sospesa a decorrere dalla data di assunzione della carica o dell'incarico di cui al comma 2 ed è ripristinata dal giorno successivo alla data della cessazione degli stessi.

Art. 12

(Esclusione dell'indennità a carattere differito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. 174/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 13

(Trattamento di reversibilità)

1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero in caso di consigliere cessato dal mandato, ma già titolare dell'indennità a carattere differito di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero ancora in attesa di maturare il requisito anagrafico per avere diritto all'erogazione della stessa ai sensi dell'articolo 7, è riconosciuto, a domanda, un trattamento di reversibilità, su base mensile, ai seguenti familiari superstiti:

- a) al coniuge, fino a che resta allo stato vedovile; il trattamento è escluso se è stata pronunciata a carico del coniuge superstite sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito. Il medesimo trattamento si applica pure al componente dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- b) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, agli adottivi e ai minori in stato preadottivo, nei casi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), fino al ventiseiesimo anno di età e se fiscalmente a carico del consigliere deceduto. Il medesimo trattamento è riconosciuto ai figli minorenni del figlio premorto, se conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto;
- c) ai figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente e assoluto, che versano in stato di bisogno e che, alla data della morte del consigliere, erano conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto.

2. Il trattamento di reversibilità è stabilito nelle seguenti percentuali applicate all'indennità a carattere differito maturata o in corso di erogazione:

- a) al coniuge, senza figli aventi diritto, nella misura del 60 per cento;
- b) al coniuge: con un figlio avente diritto, nella misura dell'80 per cento; con due figli aventi diritto, nella misura dell'85 per cento; con tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento;
- c) se il coniuge manca o non ne ha diritto, al figlio unico avente diritto, nella misura del 70 per cento; a due figli aventi diritto, nella misura del 80 per cento; a tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento. In presenza di più figli, l'importo complessivo è diviso in parti uguali tra gli stessi. In caso di perdita da parte di uno o più figli del diritto alla quota, si determina la redistribuzione, in parti uguali, tra i figli che mantengono il diritto.

3. Il trattamento di reversibilità è percepito dai beneficiari di cui al presente articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere è deceduto. A tal fine, gli stessi presentano apposita domanda, entro dieci anni dalla morte del consigliere, al competente ufficio del Consiglio regionale,

allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio, in qualsiasi momento, disponendo, in caso di loro mancanza, la revoca del trattamento.

4. Il trattamento di reversibilità si rivaluta automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari al 3 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1996.

6. Se il decesso del consigliere regionale avviene per causa dipendente dall'esercizio del mandato, il trattamento di reversibilità di cui al presente articolo è dovuto indipendentemente dal possesso del requisito anagrafico e dei cinque anni di mandato richiesti dal comma 1.

7. Ai beneficiari del trattamento di reversibilità, diretto o indiretto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 14

(Indennità di fine mandato)

1. L'indennità di fine mandato compete ai consiglieri regionali, comunque cessati dal mandato, e non immediatamente rieletti. Spetta, altresì, agli eredi, per come individuati dal libro II del codice civile, in caso di decesso del consigliere regionale in corso di espletamento del mandato. Essa non è dovuta in caso di annullamento delle elezioni o dichiarazione di ineleggibilità.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita, in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, in un dodicesimo dell'indennità di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1996, percepita dal consigliere su base annua, per ogni anno di mandato esercitato o frazione di anno e fino a un massimo di dieci anni. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.

3. Il consigliere regionale che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di cui al presente articolo ha diritto, in caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una ulteriore indennità per i mandati successivi, per un numero di anni che, sommato agli anni per i quali è già intervenuta la liquidazione, non supera i complessivi dieci anni.

4. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari all'1 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1996.

Art. 15

(Cumulo)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, comma 7, l'indennità a carattere differito è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante.

Art. 16

(Rinunciabilità all'indennità a carattere differito)

1. I consiglieri regionali possono rinunciare a ciascuna delle indennità previste dal presente Capo II, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti del Consiglio regionale, entro e non oltre sessanta

giorni decorrenti dalla data della proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia, non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 3, e dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 4.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità e fine mandato.

Capo III **Disposizioni finali**

Art. 17

(Disposizioni per i consiglieri eletti nella decima legislatura)

1. Le disposizioni del Capo II, ove compatibili, si applicano anche ai consiglieri regionali eletti nella decima legislatura che, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano al competente ufficio del Consiglio regionale, apposita richiesta nella quale manifestano la volontà di effettuare il necessario versamento delle quote arretrate di contribuzione.

2. Le quote arretrate di contribuzione a carico del consigliere regionale possono essere versate in un'unica soluzione, ovvero secondo un piano di rateizzazione della durata massima di 36 mesi.

3. In ogni caso, l'erogazione delle indennità a carattere differito e di fine mandato, nonché del trattamento di reversibilità previsti dal presente Capo II, è subordinata all'avvenuto saldo del complessivo importo dovuto. La rivalutazione di cui all'articolo 9, comma 1, decorre dalla data dell'ultimo versamento, ovvero, se il consigliere non ha ancora maturato il requisito anagrafico, si procede alla rivalutazione del montante contributivo corrisposto a decorrere dalla data di completo versamento dei contributi e sino al conseguimento del prescritto requisito anagrafico.

Art. 18

(Modifica l.r. 3/1996)

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 3/1996 le parole: "fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f)", sono sostituite dalle parole: "mensile al lordo di cui all'articolo 1, comma 1".

2. Gli articoli 26 e 27 della l.r. 3/1996 sono sostituiti dal seguente articolo:

"Art. 26 (Assegno in caso di sospensione dalla carica)

1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è corrisposto, per tutta la durata della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica al lordo di cui all'articolo 1, comma 1, ridotta del 40 per cento, a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'Ufficio di Presidenza formalizza la sospensione del consigliere regionale.

2. Al consigliere regionale che sostituisce quello sospeso competono, per la durata della sostituzione, gli emolumenti di cui all'articolo 1.

3. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al consigliere regionale sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra quanto erogato ai sensi del comma 1 e gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione delle spese di esercizio del mandato."

Art. 19

(Disposizione di rinvio)

1. Ai consiglieri regionali, eletti o nominati nella decima legislatura e successive, si applicano, altresì, gli articoli 1, 2, 3, 9, 11, 24, 25 e 26 della l.r. 3/1996, per come modificata dalla presente legge.

Art. 20

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. La l.r. 11/2018 è abrogata a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, comma 2.

Art. 22

(Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. In attuazione e per i fini di cui all'articolo 1, comma 967, della l. 145/2018, la presente legge è trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla sua approvazione.

Art. 23

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi di cui al Capo I della presente legge decorre, nei suoi effetti, dal primo dicembre 2019.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Repertorio atti n. *56/CSR* del 3 aprile 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;

DR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/AI del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome;

AP





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma

1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:

a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;



AP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.

2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presenta intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**NOTA METODOLOGICA PER IL RICALCOLO DEGLI ASSEGNI
VITALIZI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO SULLA BASE DEL METODO CONTRIBUTIVO**

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);
- contribuzione di reversibilità;
- contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
- data di nascita;
- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'articolo 43 del DPR 1092 del 1973, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.



AP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età; per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.

AP



Tab. 1

dal	al	INDENNITA' PARLAMENTARE LIRE	INDENNITA' PARLAMENTARE EURO	percentuale consiliare su parlamentare	INDENNITA' CONSILIARE EURO
01/01/1970	30/06/1970	£ 860.000	€ 444,15		
01/07/1970	31/12/1970	£ 1.052.950	€ 543,80		
01/01/1971	31/12/1971	£ 1.055.386	€ 545,06		
01/01/1972	31/12/1972	£ 1.058.170	€ 546,50		
01/01/1973	31/12/1973	£ 1.061.302	€ 548,12		
01/01/1974	31/12/1974	£ 1.067.566	€ 551,35		
01/01/1975	30/06/1975	£ 1.076.266	€ 555,85		
01/07/1975	31/12/1975	£ 1.085.031	€ 560,37		
01/01/1976	30/06/1976	£ 1.094.947	€ 565,49		
01/07/1976	31/12/1976	£ 1.114.686	€ 575,69		
01/01/1977	31/01/1977	£ 1.157.417	€ 597,76		
02/02/1977	30/06/1977	£ 1.172.417	€ 605,50		
01/07/1977	30/09/1977	£ 1.207.174	€ 623,45		
01/10/1977	31/12/1977	£ 1.377.530	€ 711,43		
01/01/1978	30/06/1978	£ 1.381.579	€ 713,53		
01/07/1978	31/12/1978	£ 1.417.770	€ 732,22		
01/01/1979	30/06/1979	£ 1.761.907	€ 909,95		
01/07/1979	31/12/1979	£ 1.820.151	€ 940,03		
01/01/1980	31/01/1980	£ 1.823.103	€ 941,55		
01/02/1980	30/04/1980	£ 1.839.731	€ 950,14		
01/05/1980	30/06/1980	£ 1.864.672	€ 963,02		
01/07/1980	31/07/1980	£ 2.183.630	€ 1.127,75		
01/08/1980	31/10/1980	£ 2.694.030	€ 1.391,35		
01/11/1980	30/11/1980	£ 2.717.920	€ 1.403,69		
01/12/1980	31/12/1980	£ 2.998.572	€ 1.548,63		
01/01/1981	31/01/1981	£ 3.025.607	€ 1.562,60		
01/02/1981	30/04/1981	£ 3.027.996	€ 1.563,83		
01/05/1981	31/07/1981	£ 3.061.442	€ 1.581,10		
01/08/1981	31/10/1981	£ 3.085.332	€ 1.593,44		
01/11/1981	30/11/1981	£ 3.106.833	€ 1.604,55		
01/12/1981	31/12/1981	£ 3.516.491	€ 1.816,12		
01/01/1982	31/01/1982	£ 3.479.080	€ 1.796,79		
01/02/1982	30/04/1982	£ 3.500.581	€ 1.807,90		
01/05/1982	31/07/1982	£ 3.529.249	€ 1.822,70		
01/08/1982	31/10/1982	£ 3.560.306	€ 1.838,74		
01/11/1982	30/11/1982	£ 3.591.363	€ 1.854,78		
01/12/1982	31/12/1982	£ 4.113.304	€ 2.124,34		
01/01/1983	31/01/1983	£ 4.094.364	€ 2.114,56		
01/02/1983	30/04/1983	£ 4.121.564	€ 2.128,61		
01/05/1983	31/07/1983	£ 4.141.964	€ 2.139,15		
01/08/1983	31/10/1983	£ 4.155.564	€ 2.146,17		
01/11/1983	30/11/1983	£ 4.175.964	€ 2.156,71		



APD

Tab. 1

01/12/1996	31/12/1996	£	18.300.072	€	9.451,20	
01/01/1997	30/11/1997	£	17.918.724	€	9.254,25	
01/12/1997	31/12/1997	£	19.285.397	€	9.960,08	
01/01/1998	31/12/1998	£	18.674.170	€	9.644,40	
01/01/1999	31/12/1999	£	19.315.728	€	9.975,74	
01/01/2000	31/12/2000	£	19.965.710	€	10.311,43	
01/01/2001	31/12/2001	£	20.607.808	€	10.643,04	
01/01/2002	09/08/2002	£	21.249.905	€	10.974,66	
10/08/2002	31/12/2002	£	21.249.905	€	10.974,66	
01/01/2003	31/12/2003			€	11.579,73	
01/01/2004	31/12/2004			€	12.007,03	
01/01/2005	31/12/2005			€	12.434,32	
01/01/2006	31/12/2006			€	11.703,64	
01/01/2007	31/12/2007			€	11.703,64	
01/01/2008	31/12/2008			€	11.703,64	
01/01/2009	31/12/2009			€	11.703,64	
01/01/2010	31/12/2010			€	11.703,64	
01/01/2011	30/09/2011			€	11.703,64	
01/10/2011	31/12/2011			€	11.283,28	

AP



Tabella 2

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

17/10





ORDINE DEL GIORNO N. 01/2019

DOCUMENTO DI INDIRIZZO

in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, nonché di attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

La *Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome*, riunita in Assemblea plenaria il 17 aprile 2019;

VISTO l'art. 1, commi 965, 966, 967 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;

VISTA l'Intesa, ex articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti. N. 56/CSR del 03/04/2019);

VISTO in particolare il punto n. 2 della citata Intesa secondo cui “*Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presente Intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nella applicazione della presente Intesa*”;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI i documenti approvati rispettivamente dalla *Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome* il 18 marzo 2019 e dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* il 21 marzo 2019;

CONSIDERATO il proficuo lavoro istruttorio svolto di concerto con la *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*;

PRESO ATTO della posizione assunta dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* il 3 aprile 2019;

PRESO ATTO ALTRESÌ della Tabella (allegato 1) che costituisce parte integrante della predetta “posizione” assunta dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, contenente le indicazioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi come previsto dall’Intesa richiamata in premessa. Qualora l’applicazione della Tabella non consentisse, all’atto della rideterminazione, il pieno rispetto degli obiettivi della citata Intesa, le Regioni dovranno incrementare le aliquote base indicate nella Tabella sino al raggiungimento del risparmio previsto realizzato con le misure di cui al punto c) dell’Intesa;

al fine di garantire l’armonizzazione delle rispettive normative regionali e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni:

ASSUME

- uno schema comune di testo di legge attuativo dell’Intesa che le Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 2);

INFINE

per le Regioni che non hanno già provveduto, come ulteriore corollario sempre nell’ottica di un’armonizzazione degli ordinamenti regionali, anche considerato quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera *m*) del d. l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, nonché di adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le Regioni possono introdurre con apposita norma regionale una indennità a carattere differito calcolata con il metodo di calcolo contributivo. Qualora il Parlamento approvasse una norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 117, comma 2, lettera *o*), Cost., diretta ad introdurre un regime previdenziale anche per i Consiglieri e/o assessori regionali, le Regioni si impegnano a legiferare al fine di quanto ivi previsto;

ASSUME PERTANTO

- uno schema comune di testo di legge attuativo di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera *m*) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, nonché di adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che le Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 3).

Roma, 17 aprile 2019



Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,25%*	22,95%*
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27 %	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.

**Schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa
sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni**

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa (GU n.....).

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità [*e delle quote di assegno vitalizio pro rata,*] in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi lr.....).

[3. *Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi della lr].*

Art. 2 – Rideterminazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2, le aliquote di cui all'Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non

può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi l.r.....).

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3 – Montante contributivo.

1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

[2. *Con riferimento all'utilizzo dei dati individuali ovvero dei dati riportati nella Tabella 1 di cui alla nota metodologica ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie eventuali specifiche modalità, parimenti provvede a disciplinare in ordine alla eventuale quota di contribuzione facoltativa.*].

Art. 4 – Rivalutazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5 – Abrogazioni.

[*Ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie abrogazioni relative, tra l'altro, alle riduzioni temporanee dei vitalizi, al divieto di cumulo, ecc..., a decorrere dalla data...*]

Art. 6 – Norma finanziaria.

[1. *Ciascuna Regione provvede a definire la propria norma finanziaria*].

Art. 7 – Entrata in vigore e decorrenza di effetti.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.....

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal ...



**Schema comune di Testo di Legge attuativo di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. m),
Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213**

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione del DL 174/2012, a decorrere dalla ---- legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita (eventuale altra denominazione), determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi della presente legge.

Art. 2

(Versamenti volontari)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella ----- legislatura) possono avanzare, con una comunicazione al competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità differita (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 1. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella ----- legislatura) può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di 36 mesi.

3. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere non matura il diritto all'indennità differita (o eventuale altra denominazione).

Art. 3

(Trattenute sulle indennità di carica)

1. Ai consiglieri regionali (e al Presidente della Giunta regionale), eletti nella --- legislatura e successive, cessati dal mandato, spetta una indennità a carattere differito (eventuale altra denominazione), corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità di carica al lordo, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 6, comma 4.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la maturazione dell'indennità differita (eventuale altra denominazione) relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 4

(Diritto all'indennità differita)

1. I consiglieri di cui all'art. 1, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita (altra eventuale denominazione) al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno 5 anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione ----

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.

3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammessa alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione è stata annullata.

(5. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso che il consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi).

Art. 5

(Sistema contributivo)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione), corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.

Art. 6

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 4. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo ---, comma ----, della legge regionale -----, n. ---- (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.
3. L'importo dell'indennità a carattere differito (o altra eventuale denominazione) è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico dell'Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 7

(Decorrenza dell'indennità differita (o altra eventuale denominazione))

1. L'indennità differita (o altra eventuale denominazione) dei consiglieri di cui all'art. 1 è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, l'indennità differita (o altra eventuale denominazione) è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita (o altra eventuale denominazione) percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 8

(Sospensione)

Si rinvia alle normative regionali di dettaglio.



Art. 9

(Esclusione dell'indennità a carattere differito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. 174/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 10

(Reversibilità)

.....

Art. 11

(Indennità di fine mandato)

.....

Art. 12

(Rinunciabilità)

1. Il consigliere regionale eletto nella ----- legislatura e successive può rinunciare a ciascuna delle indennità previste dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti dell'Assemblea, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia, non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, dall'articolo 6, comma 4, e dall'articolo 11, comma 1.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 6, comma 4, non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità (se e in quanto la Regione decida di introdurlo).

Disposizioni finali

Art. 13

(Applicazione ai componenti della Giunta regionale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al sottosegretario.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

.....

